

CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA
SCUOLA SUPERIORE AD ORDINAMENTO SPECIALE DELLA DIFESA
Atto n. 936 in data 25/07/2022
del registro delle Disposizioni Amministrative del dipendente Quartier Generale

Oggetto: Revisione del "Regolamento della Scuola Superiore ad Ordinamento Speciale della Difesa (SSOSD) per l'istituzione e il funzionamento dei Corsi di Dottorato".

IL PRESIDENTE DEL CASD/SSOSD

VISTA la Legge 12 aprile 2022 n. 33 "Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore";

VISTO il decreto ministeriale 30 gennaio 2013, n. 47 "Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica";

VISTO il Decreto 14 dicembre 2021, n.226 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati";

VISTO il Decreto Ministeriale 5 giugno 2013 n. 439, "Accreditamento iniziale e periodico delle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale";

VISTO il Decreto ministeriale 30 settembre 2015 "Determinazione delle classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale in Scienze della difesa e della sicurezza";

VISTO il Decreto Ministeriale 30 ottobre 2015 n. 855 "Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali";

VISTA la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 238 bis, del decreto-legge n.34/2020;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 843 del 03/11/20 che, d'intesa con il Ministro della Difesa, nomina il Comitato Ordinatore di cui al comma 3 dell'art. 238 bis del D.L. 34/2020 come modificato della legge 77/2020;

CONSIDERATO che la Scuola Superiore ad Ordinamento Speciale della Difesa costituisce l'Ente di riferimento del sistema di alta formazione e ricerca della Difesa, con particolare riguardo alle aree scientifico disciplinari connesse alle Scienze della Difesa e della Sicurezza

Decreta:

di emendare il "Regolamento della Scuola Superiore ad Ordinamento Speciale della Difesa (SSOSD) per l'istituzione e il funzionamento dei Corsi di Dottorato", come riportato nel testo di seguito, che costituisce parte integrante del presente decreto.

IL PRESIDENTE F.F.
Amm. Div. Giacinto OTTAVIANI



REGOLAMENTO DELLA SCUOLA SUPERIORE AD ORDINAMENTO SPECIALE DELLA DIFESA (SSOSD) PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI DOTTORATO

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, l'attivazione e il funzionamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca della SSOSD, in conformità alle disposizioni dell'Art. 19 comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, del D.M. 14 dicembre 2021 n. 226, e s.m.i. e dell'art. 238 bis comma 2 del D.L. 34/2020 come modificato dalla legge 77/2020.

La SSOSD nasce quale riconfigurazione del Centro Alti Studi per la Difesa come Scuola di alta qualificazione e ricerca nel campo delle Scienze della Difesa e della Sicurezza. Per le finalità e nel rispetto di quanto stabilito dal citato articolo 238 bis, presso l'Istituto Ricerche Analisi della Difesa (IRAD) è collocata la *"Scuola di dottorato in scienze dell'innovazione per la difesa e sicurezza"*.

2. Per i Corsi istituiti in convenzione con Università, Scuole ed enti di ricerca pubblici o privati trova applicazione il presente regolamento e quanto altro previsto e precisato dall'atto di convenzione. Le Convenzioni disciplinano, altresì, il rilascio del titolo accademico, anche in modalità congiunta, nel rispetto della vigente normativa.

Art. 2 - Finalità del Dottorato di Ricerca

1. Il Dottorato di Ricerca ha l'obiettivo di fornire ai dottorandi le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e nell'integrazione dei percorsi professionali di elevata innovatività contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo della ricerca e dell'istruzione superiore, tenendo conto dei relativi Standard e Linee guida per l'assicurazione della qualità, così come previsto dal D.M. n. 226/2021.

Art. 3 - Istituzione e attivazione dei Corsi

1. La proposta d'istituzione di un Corso di dottorato viene presentata dall'IRAD ed approvata dal Comitato Ordinatore della SSOSD, responsabile dell'offerta formativa della Scuola, entro il termine utile all'inserimento dei dati sull'apposita pagina telematica del MUR.

I corsi di dottorato e le attività della ricerca promosse dalla SSOSD, riguardano progetti di ricerca aderenti alle quattro aree scientifiche di interesse per le Scienze della Difesa e Sicurezza:

- Innovazione e Sviluppo Organizzativo;
- Scienze Strategiche;
- Trasformazione digitale e Cyber Security;
- Studi Giuridici per l'innovazione.

2. I Corsi possono essere istituiti anche in convenzione con altre università italiane o straniere, con enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, con imprese che svolgono qualificata attività di ricerca e sviluppo, secondo le disposizioni delle normative vigenti, fatte salve le garanzie di elevata qualificazione culturale e scientifica e la disponibilità delle adeguate risorse.

3. L'attivazione dei Corsi, la ripartizione dei posti disponibili per ogni corso e le borse di dottorato (d'ora in poi: borse) a carico del bilancio della SSOSD, sono stabilite con delibera del Comitato Ordinatore.

Art. 4 - Accredimento dei Corsi

1. La SSOSD attiva i Corsi previo accredimento concesso dal Ministero dell'Università e Ricerca (MUR), su parere conforme dell'ANVUR, in coerenza con le linee guida condivise a livello europeo e con gli standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio Europeo dell'istruzione superiore (EHEA)

In caso di revoca dell'accrimento il Corso non può essere attivato.

2. La domanda di accredimento è presentata al MUR sulla base della richiesta e delle informazioni fornite dal Coordinatore del Corso.

3. I requisiti necessari ai fini dell'accrimento dei Corsi sono indicati dai Decreti Ministeriali n. 226/2021 e 439/2013 e dalle linee-guida pubblicate annualmente.

Art. 5 - Organi del Corso di Dottorato

Sono organi del Corso:

A) Il Collegio dei Docenti (Collegio)

1. Il Collegio è preposto alla progettazione e alla realizzazione del Corso. E' l'organo collegiale unico di coordinamento e gestione del Programma di Dottorato. Viene nominato dal Comitato Ordinatore.

2. Il Collegio è composto, ai sensi dell'art. 4, comma1 lettera a1) del DM 226/21, da un numero minimo di componenti pari a 6 (sei), appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Di norma è composto da Professori e ricercatori del Ministero della Difesa e Professori e Ricercatori delle Università convenzionate.

3. Possono far parte del Collegio, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti di comprovata qualificazione scientifica anche non appartenenti ai ruoli universitari o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato. Agli esperti viene attribuito un SSD di pertinenza in relazione all'expertise e alle pubblicazioni. Può essere prevista la partecipazione anche di docenti di altri Atenei, affinché lo stesso rappresenti un "luogo" di confronto tra saperi ed esperienze e competenze diverse nell'ambito del sistema della formazione superiore nazionale ed internazionale. Al fine di promuovere il carattere internazionale del Programma di Dottorato, possono essere nominati membri del Collegio dei Docenti anche docenti e studiosi incardinati in istituzioni internazionali.

Nel caso di dottorati attivati da istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale quale la SSOSD, ai sensi dell'art. 6 del DM 226/21 è possibile la partecipazione dei componenti a due collegi relativi a corsi di dottorato organizzati dalla stessa istituzione. Del pari, si deroga al requisito della singola partecipazione a livello nazionale, quando il corso di dottorato sia organizzato in forma associata ai sensi dell'art 3 comma 2, ivi compresi i corsi di dottorato industriale di cui all'art. 10 e i corsi di dottorato di interesse nazionale di cui all'art. 11 sempre del DM 226/21.

4. Per la trattazione di problematiche didattiche e organizzative, partecipa alle riunioni, senza diritto di voto, un rappresentante dei dottorandi per ogni ciclo attivato, eletto tra i discenti.

5. Le domande d'ingresso nel Collegio sono presentate al Coordinatore e approvate dal Comitato Ordinatore, sulla base di una valutazione favorevole dei documentati meriti di ricerca negli ambiti disciplinari del Corso.

6. I requisiti per la partecipazione sono quelli previsti dalla normativa nazionale.

7. La convocazione del Collegio dei Docenti è disposta dal Coordinatore, mediante avviso inviato tramite posta elettronica a tutti i membri, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, dell'ora e del luogo della riunione. Le sedute del Collegio sono valide quando vi partecipi la maggioranza

assoluta dei componenti, e possono tenersi anche in via telematica. Nel computo dei componenti per determinare la maggioranza predetta non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato l'assenza per motivi di salute, per seri motivi di famiglia o per inderogabili motivi d'ufficio.

Le deliberazioni del Collegio sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

8. Il Collegio:

- a) definisce il piano annuale delle attività didattiche e scientifiche del corso e ne organizza lo svolgimento;
- b) propone i componenti della Commissione giudicatrice per le attività concorsuali e delibera in merito agli scorrimenti di graduatoria; designa inoltre i componenti della Commissione esaminatrice di cui all'art. 20;
- c) approva il programma didattico e di ricerca dei dottorandi e ne definisce le modalità di verifica;
- d) definisce i compiti didattici dei docenti;
- e) designa, nel corso del primo anno, un tutor per ciascun dottorando, scelto fra i componenti del Collegio stesso, con il compito di seguire ed orientare nell'attività di ricerca il dottorando; al tutor può essere affiancato ove ritenuto necessario un co-tutor o un tutor esterno;
- f) autorizza il dottorando a partecipare ad eventuali attività di didattica sussidiaria ed integrativa utili alla propria attività di ricerca;
- g) autorizza il dottorando a trascorrere periodi di formazione e studio all'estero;
- h) al termine di ciascun anno, valuta le attività di formazione e ricerca svolte dai dottorandi ai fini dell'ammissione all'anno successivo, all'esame finale o dell'esclusione dal proseguimento del corso;
- i) approva la partecipazione dei dottorandi a progetti di ricerca nazionali o internazionali connessi al progetto formativo del corso di dottorato;
- l) per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il Collegio, su richiesta del dottorando, può concedere una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari;
- m) valuta nella contingenza, l'eventuale applicabilità della proroga del corso ex art. 8 comma 7 del DM 226/21.

Sono a carico della SSOSD, in qualità di sede amministrativa, i meri rimborsi spese dei membri del Collegio Docenti, qualora vi sia la necessità di fornire la propria prestazione professionale in presenza presso il CASD, o altri luoghi necessitati per particolari esigenze e validati in seno al Collegio.

B) il Coordinatore

1. Il Coordinatore è un Professore di ruolo a tempo pieno di prima fascia o di seconda fascia, scelto dal Collegio fra i suoi componenti. La funzione di coordinatore può essere esercitata in un solo collegio a livello nazionale. In caso di mandati non completati, il Coordinatore subentrante conclude il mandato corrente e può rendersi disponibile per il mandato successivo. Il Coordinatore dura in carica 3 anni ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.

2. Il Coordinatore:

- a) rappresenta il Corso nei rapporti interni ed esterni;
- b) è componente di diritto del Collegio;
- c) coordina le attività didattiche e scientifiche del Corso;
- d) convoca e presiede il Collegio dei Docenti e provvede, tramite il supporto dell'IRAD all'attuazione delle sue delibere;
- e) designa, tra i membri del Collegio, un sostituto che lo rappresenta in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento ed in caso di anticipata cessazione dalla carica;

f) presenta la proposta di accreditamento del Corso secondo la normativa vigente e si fa carico dei relativi adempimenti, tramite il supporto dell'IRAD.

Art. 6 - Programmazione didattica

1. La programmazione didattica è proposta dal Coordinatore, o suo Delegato, congiuntamente con i Responsabili di Curricula, ove presenti, e deve essere sottoposta al Collegio dei Docenti per approvazione.
2. La programmazione didattica contiene:
 - il dettaglio dell'offerta formativa, incluso il numero di ore per ogni attività; il 10% della didattica può essere modificata in funzione delle esigenze che possono emergere nel corso dell'anno;
 - la proposta dettagliata dell'affidamento delle attività a docenti interni e/o esterni.

Art. 7 - Finanziamenti

1. Gli oneri per il finanziamento delle borse sono coperti con finanziamenti:
 - a) del Ministero della Difesa;
 - b) delle Università con cui sia stato stipulato un apposito accordo di convenzione o di consorzio;
 - c) acquisiti mediante convenzioni con soggetti pubblici o privati terzi.Nelle relative convenzioni devono essere esplicitamente dichiarate le modalità di erogazione delle borse da parte dell'ente convenzionato.

Art. 8 - Corsi in convenzione

1. Possono essere attivati, previo accreditamento concesso dal MUR, Corsi in convenzione con università ed enti di ricerca di alta qualificazione anche esteri e di riconosciuto livello internazionale, nel rispetto del principio di reciprocità, sulla base di convenzioni che prevedano un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, la condivisione delle modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e il rilascio del titolo dottorale congiunto, doppio o multiplo. Per l'attivazione di tali Corsi ciascuna istituzione convenzionata deve assicurare l'adeguata copertura finanziaria secondo quanto disposto dalla normativa vigente
2. Le convenzioni sono sottoscritte dal Presidente del CASD, previa deliberazione del Comitato Ordinatore.

Art. 9 - Ammissione ai Corsi

1. L'ammissione ai Corsi avviene sulla base di una selezione ad evidenza pubblica come da normativa vigente.
2. Possono accedere ai Corsi coloro che, alla data di scadenza del bando, siano in possesso del diploma di laurea magistrale o di un titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero coloro che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione entro, la data di iscrizione al corso di dottorato, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione e conseguente scorrimento della graduatoria finale.
3. L'equivalenza del titolo conseguito all'estero è accertata dalla Commissione giudicatrice nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese in cui è stato rilasciato il titolo, nonché dei trattati o degli accordi internazionali vigenti in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. La dichiarazione di equivalenza ha valore ai soli fini dell'ammissione al Corso.
4. Il bando per l'ammissione, redatto in italiano e in inglese, è pubblicato per almeno trenta giorni sul sito della SSOSD e dell'Ateneo/Scuola/Ente convenzionato/consorzio, sul sito

europeo EURAXESS e sul sito del MUR, oltre che pubblicizzato secondo i canali divulgativi della Difesa.

5. Il bando deve indicare:

- a) il numero complessivo dei posti disponibili per ogni Corso;
- b) il numero delle borse a disposizione per ogni Corso;
- c) eventuali contributi per la partecipazione al concorso;
- d) le modalità di svolgimento delle prove di ammissione.

6. Gli esami di ammissione, volti ad accertare l'attitudine alla ricerca scientifica del candidato, si svolgono secondo le modalità indicate nell'Art.10 e secondo il bando di concorso.

7. Nello svolgimento delle prove concorsuali, nella valutazione dei titoli potrà essere valorizzato il possesso di esperienze formative e/o lavorative in ambito Difesa e Sicurezza. Il bando può prevedere una quota di posti riservati a studenti laureati in università straniere. In tal caso il bando può stabilire modalità differenziate di svolgimento della procedura di ammissione e prevedere la formazione di una graduatoria separata per l'assegnazione dei posti riservati.

Articolo 10 – Svolgimento della selezione

1. Al fine di assicurare un'adeguata valutazione comparativa, nonché una piena valutazione non solo delle conoscenze acquisite dai candidati, ma anche della loro maturità scientifica, della flessibilità e della capacità di ricerca, la selezione deve essere svolta secondo una delle seguenti modalità:

- valutazione del curriculum, dei titoli (incluse eventuali lettere di presentazione del candidato da parte di studiosi esterni alla SSOSD e/o Università convenzionata) e colloquio;
- valutazione del curriculum, dei titoli, (incluse eventuali lettere di presentazione del candidato da parte di studiosi esterni alla SSOSD e/o Università convenzionata), colloquio, una eventuale prova scritta.

2. Il colloquio, che può essere sostenuto anche in videoconferenza, riguarda la verifica delle conoscenze, dell'attitudine alla ricerca e della disponibilità a svolgere esperienze all'estero; il colloquio contempla anche l'accertamento della conoscenza della lingua inglese o di altra lingua espressamente indicata dal Collegio; il bando può altresì prevedere l'elaborazione di una proposta di progetto di ricerca che il candidato presenta in sede di iscrizione al concorso e illustra durante il colloquio.

3. La prova scritta, dove prevista, può consistere anche in test riconosciuti a livello internazionale, idonei ad accertare i requisiti culturali e può essere svolta in lingua italiana o inglese o in altra lingua espressamente indicata dal Collegio.

4. Qualora il corso si articoli in curricula, le prove, ove previste, possono essere diversificate in base al curriculum.

5. L'accesso a ciascun corso di dottorato, avviene tramite la formazione di una graduatoria di merito per ciascuno dei curricula attivati, indicante sia i vincitori sia gli idonei.

Nel caso di impossibilità di alimentare in tutto o in parte un *curricula*, i posti non coperti verranno ripartiti secondo le indicazioni esplicitate nel bando di concorso.

6. La graduatoria di merito è approvata dal Presidente del CASD ed è pubblicata sul sito web della SSOSD.

7. Il candidato che, in base alla graduatoria finale, sia risultato tra gli ammessi al corso, deve esprimere la propria accettazione presentando domanda di immatricolazione secondo le indicazioni esplicitate nel bando. Il mancato perfezionamento dell'iscrizione entro il termine indicato comporta la decadenza dell'ammissione al corso. I posti rimasti vacanti vengono assegnati in base all'ordine della graduatoria. Lo stesso accade qualora qualcuno degli ammessi rinunci entro tre mesi dall'inizio del corso.

Art. 11 - Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice per l'ammissione al Corso, nominata dal Presidente del CASD entro trenta giorni dalla scadenza del bando, su proposta del Collegio per ciascun corso di dottorato, è composta da cinque membri di cui tre professori o ricercatori del Collegio docenti (e due membri supplenti) e due appartenenti alla Difesa (e un membro supplente). Per i corsi di dottorato articolati in curricula, la Commissione può essere integrata con esperti/e, anche internazionali, scelti/e nell'ambito di enti e di strutture pubbliche e private di ricerca, in misura non superiore al numero di componenti effettivi.

La presidenza della Commissione è assunta dal professore più anziano in ruolo.

Art. 12 - Inizio e durata dei Corsi

1. I Corsi hanno durata non inferiore a tre anni ed iniziano di norma entro la prima decade del mese di novembre.

2. Il Collegio dei docenti può, con apposita delibera, individuare i requisiti oggettivi in base ai quali può concedere ai singoli dottorandi una riduzione della durata del percorso didattico-formativo, anticipando la discussione della tesi finale.

3. In ogni caso tale riduzione non può essere superiore a sei mesi; del pari ai sensi dell'art. 19 punto 4 l'eventuale rinvio concesso dai valutatori della tesi, non potrà superare i sei mesi.

Art. 13 - Frequenza

1. L'ammissione al Corso comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno.

Il Collegio Docenti può autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite che consentano di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, avendo cura di valutare la compatibilità delle medesime, con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato in frequenza. Dopo la iniziale fase di sperimentazione, valutata la residuale incidenza della mancata previsione di un limite reddituale rispetto all'ottimale reclutamento dei discenti, in analogia al prevalente modus operandi delle altre istituzioni universitarie, viene introdotto a carattere permanente a far data dal mese di novembre p.v. -coincidente con l'inizio del nuovo anno accademico dottorale- il limite al reddito massimo del dottorando, compatibile con il diritto alla percezione della borsa di studio a mente dell'art. 12 comma 1 del DM MUR 14/12/2021 n.226. Tale limite di compatibilità, viene fissato in misura non superiore all'importo della borsa medesima.

Il personale militare, salvo ipotesi extra-ordinem, potrà frequentare il corso rimanendo nell'incarico; sarà cura dell'interessato armonizzare l'attività lavorativa con quella di studio e ricerca.

I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del Collegio dei Docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato nell'ambito della propria attività di ricerca senza alcun onere aggiuntivo da parte della Difesa, nei confronti dei frequentatori dell'ISSMI e dello IASD, nonché entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa.

I dipendenti pubblici ammessi al corso di dottorato possono beneficiare, per il periodo di durata normale del corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, se dipendenti in regime di diritto pubblico, del congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'art.2 legge 13/08/84 n. 476, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo se iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.

2. Ai fini dell'ammissione all'anno successivo, entro la fine di ciascun anno di Corso il dottorando è tenuto a scrivere un *Paper* da sottoporre a riviste scientifiche, unitamente ad una relazione originale sull'attività svolta; in sede di valutazione, il Collegio può suggerire

modifiche ed emendamenti tali da accrescere le probabilità di approvazione della relazione in occasione della seduta di Collegio prevista a ridosso della scadenza dell'anno di Corso. Per agevolare la valutazione, è possibile prevedere un colloquio (anche telematico) tra dottorandi ed una commissione composta da alcuni membri del Collegio Docenti.

3. Ottenuta dal Collegio entro la fine dell'anno la valutazione positiva alla prosecuzione del percorso didattico-formativo, il dottorando è ammesso a iscriversi all'anno successivo.

Art. 14 - Esclusione dal Corso

1. L'esclusione del dottorando può essere deliberata oltre che per le ragioni previste da disposizioni di cui alla normativa vigente:

a) per inadempimenti degli obblighi formativi nei quali il dottorando persista nonostante il formale richiamo da parte del Coordinatore;

b) per insufficiente profitto del Dottorando riscontrato dal Collegio dei Docenti in sede di valutazione della relazione annuale, oltre che in caso di ingiustificata presentazione della stessa oltre la scadenza;

c) per plagio inteso come parziale o totale attribuzione a se stessi, di idee, opere, risultanze di ricerche o scoperte altrui, a prescindere dalla lingua in cui queste sono ufficialmente presentate o divulgate. Il plagio può essere intenzionale o l'effetto di una condotta non diligente. L'esclusione è disposta dal Presidente del CASD, su proposta motivata del Collegio dei Docenti.

2. L'esclusione comporta la perdita immediata di tutti i diritti e l'interruzione di tutti gli obblighi del dottorando.

Art. 15 - Sede delle attività

1. La sede delle attività del dottorato è il CASD. Per i corsi in convenzione, le attività possono essere svolte anche presso gli Enti in convenzione/consorzio. Il dottorando può inoltre operare presso altre strutture idonee individuate dal Collegio, fermi restando i compiti e le responsabilità del tutor designato.

2. Il Corso deve garantire per ogni dottorando un periodo di formazione fuori sede della durata non superiore a dodici mesi.

Art. 16 - Sospensione dell'attività

1. È prevista la sospensione della frequenza al Corso nei casi di maternità: alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui alla legislazione vigente e le disposizioni del Decreto del Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale del 12 luglio 2007 e successive modifiche e/o integrazioni.

2. È altresì prevista la sospensione della frequenza al Corso nei casi di grave e documentata malattia, così come per i militari, la sospensione del corso, derivante da sopravvenute ragioni ostative di servizio per un periodo massimo di sei mesi

3. In tutte le fattispecie del presente articolo, la sospensione del Corso comporta la corrispondente sospensione dell'erogazione della borsa di studio, e la necessità di recuperare il periodo di sospensione al termine della durata legale dello stesso.

Art. 17 - Borse di studio

1. L'importo minimo della borsa di studio è stabilito con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca.

2. Le borse sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del DPCM 30/04/97 e successive modificazioni ed integrazioni. Relativamente ai posti senza borsa, qualora messi a bando, a parità di merito, prevale il candidato più giovane d'età.

3. Gli oneri per il finanziamento delle borse possono essere coperti anche mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, da stipulare in data antecedente all'emanazione del bando.
4. Le borse hanno durata annuale e sono automaticamente rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente e abbia ottenuto l'ammissione all'anno successivo.
5. A ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa, nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti in bilancio, un budget per lo svolgimento di attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia del corso di dottorato e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima.
6. Il pagamento della borsa avviene con cadenza mensile posticipata. La corresponsione della borsa di studio cessa nei confronti del borsista che rinunci alla prosecuzione del percorso didattico-formativo o in caso di mancata ammissione all'anno successivo. Essa è altresì sospesa quando ricorrano le condizioni previste dall'Art.16 del presente Regolamento. L'erogazione della borsa è inoltre interrotta a seguito di comunicazione da parte del Coordinatore del Corso di ogni grave inadempienza relativa agli obblighi di frequenza e di svolgimento delle attività previste.
7. L'importo della borsa di studio può essere aumentato, per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero, complessivamente non superiore a dodici mesi, nella misura del 50%; il pagamento è effettuato alla fine del soggiorno. Per periodi di soggiorno all'estero superiori a 60 giorni il Coordinatore può certificare la permanenza all'estero del dottorando al fine di consentire il pagamento suddiviso in più rate e non in un'unica soluzione a soggiorno concluso.
8. La borsa non può essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione e di ricerca.
9. Chi abbia usufruito anche parzialmente di una borsa di studio di Dottorato non può fruirne una seconda volta.
10. La fruizione della borsa per la frequenza al Corso di Dottorato è incompatibile con la fruizione di un contratto di formazione specialistica ai sensi del D.lgs. 17 agosto 1999 n. 368.
11. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'art. 2 comma 26 legge 08/08/95 n. 335, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista.

Art. 18 - Incompatibilità

1. L'iscrizione al Corso di Dottorato è subordinata al rispetto delle disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore secondo le modalità indicate dall'art. 1 della Legge n. 33 del 12/04/2022.

Art. 19 - Presentazione della tesi di dottorato

1. Il titolo di Dottore di Ricerca (Dott. Ric./Ph.D.) è rilasciato a seguito della valutazione positiva della stesura e della discussione di una tesi di ricerca originale (in forma monografica o di collezione di saggi) che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. Corredata da una sintesi in lingua italiana e inglese, essa è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio.
2. Entro il termine dell'ultimo anno di corso il dottorando è tenuto a presentare al Collegio una relazione sull'attività svolta durante l'ultimo anno di Corso; la valutazione positiva del Collegio su tale attività è condizione necessaria per l'ammissione all'esame finale.
3. Previa valutazione positiva di tale attività il Collegio procede, una volta acquisiti i pareri positivi dei rispettivi tutor, alla nomina di almeno due valutatori per ogni tesi di dottorato,

stabilendo il termine per la loro valutazione. I valutatori i devono essere docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni alla SSOSD, agli atenei convenzionati e ai soggetti che concorrono al rilascio del titolo di Dottore di Ricerca.

4. Entro il termine stabilito dal Collegio, il dottorando presenta ai valutatori/valutatrici la tesi validata dal tutor, corredata da una sua relazione sulle attività svolte nel percorso didattico-formativo e sulle sue eventuali pubblicazioni. I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'immediata ammissione alla discussione pubblica o, nel caso in cui ritengano necessarie significative integrazioni o correzioni, il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni e delle integrazioni apportate.

Art. 20 - Esame finale

1. L'esame finale consiste nella discussione pubblica della tesi. Al termine della discussione la tesi, con giudizio collegiale motivato e scritto, è approvata o respinta. La Commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico. Le attività formative svolte dai dottorandi in una o più sedi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (*diploma supplement*).

2. La discussione pubblica si svolge dinanzi a una Commissione esaminatrice composta da almeno tre esperti della materia, con relativi supplenti, in maggioranza estranei al Collegio, nominata dal Presidente del CASD su proposta del Collegio medesimo. È possibile nominare un'unica Commissione per più candidati. La partecipazione alla Commissione può avvenire anche per via telematica, secondo le norme previste dall'apposito regolamento.

3. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere, di particolare competenza documentata nelle tematiche del dottorato.

Per i corsi di dottorato articolati in curricula, il Collegio può proporre la costituzione di più Commissioni.

4. La Commissione è tenuta a terminare i suoi lavori entro 90 giorni dalla data di emanazione del decreto di nomina.

5. Entro trenta giorni dalla discussione, la SSOSD provvede al deposito della tesi, anche in formato elettronico, presso la banca dati ministeriale e presso le Biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze. Previa autorizzazione del Collegio, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 21 - Tipologie di accordi con università straniere

1. La SSOSD promuove e agevola la cooperazione internazionale nell'ambito dei Corsi. A tal fine promuove e stipula, con altre università e/o enti stranieri, convenzioni che definiscono le concrete modalità di cooperazione e, in particolare, lo svolgimento di tesi in co-tutela e il rilascio di titoli congiunti, doppi o multipli.

Art. 22 - Dottorati di ricerca in co-tutela

1. La SSOSD può stipulare accordi bilaterali con università straniere aventi per oggetto la realizzazione di programmi di co-tutela consistenti nell'elaborazione di una tesi sotto la direzione congiunta di un docente della SSOSD e di un docente dell'università partecipante.

2. Ogni programma di co-tutela presuppone l'esistenza di accordi-quadro internazionali, oltre alla stipula della convenzione nominativa in capo allo studente. L'esistenza di un accordo-quadro è condizione necessaria per la stipula di una convenzione di co-tutela.

3. La convenzione di co-tutela disciplina le modalità di attuazione del programma congiunto di Dottorato ed è stipulata a favore di singoli dottorandi, previa approvazione del Collegio in conformità alle seguenti disposizioni:

- a) il dottorando deve richiedere e ottenere dal Collegio l'approvazione del percorso in co-tutela entro e non oltre la fine del primo anno di Corso. Oltre tale termine, qualora sussistano particolari interessi scientifici, il Collegio può autorizzare, altresì, l'attivazione della co-tutela, che in ogni caso non potrà essere stipulata al terzo anno;
- b) ogni Parte firmataria dell'accordo designa un Direttore di tesi e lo incarica di seguire l'attività di ricerca del dottorando. Il Direttore di tesi è un professore o ricercatore in servizio presso una delle Parti;
- c) essendo il dottorando iscritto in più di un'università, il pagamento delle tasse è regolato in accordo tra le Parti;
- d) la tesi è preparata in periodi alterni, pressoché equivalenti, in ciascuna delle due istituzioni coinvolte. La durata del soggiorno nell'università-partner può variare tra i sei e i diciotto mesi nell'arco del percorso didattico-formativo;
- e) le modalità di redazione e di discussione della tesi sono definite in accordo fra i partner, secondo i regolamenti vigenti nelle rispettive Parti;
- f) ai fini dell'esame finale lo studente deve provvedere al deposito della tesi nel rispetto delle normative vigenti presso le Parti;
- g) l'esame finale è sostenuto in seduta unica nella sede individuata dalla convenzione ovvero in via telematica, di fronte a una commissione mista;
- h) la commissione per l'esame finale, nominata dai responsabili di ciascuna Parte, è composta in egual numero da esperti della materia (massimo due per Parte) e relativi supplenti;
- i) al termine del percorso congiunto ognuna delle Istituzioni si impegna a conferire il titolo di Dottore di Ricerca rilasciando un titolo reciprocamente riconosciuto dalle Parti.

Art. 23 – Norme di chiusura

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applica la vigente normativa di settore in materia.

